



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1743/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2054/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2054/TFNSVE/2025-2026, 2054 - Ricorso proposto dalla società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. (81709) contro la MUTIGNANO CALCIO (65970) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GIAMMARINO LUCA (4464093)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giammarino Luca (Matricola 4464093).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. (81709) non vi è prova della notifica del ricorso alla società resistente MUTIGNANO CALCIO (65970), risultando presente una ricevuta di consegna datata 26.02.2026, pertanto, in data precedente rispetto al ricorso datato 27.02.2026.

D'altra parte, in data 26.02.2026 la società MUTIGNANO CALCIO (65970) provvedeva spontaneamente al versamento di quanto dovuto in favore della società ricorrente RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. (81709), la quale depositava in data 05.03.2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

conseguente rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto, d'altra parte, dell'avvenuto spontaneo pagamento del premio di formazione da parte della società resistente delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto spontaneo pagamento da parte della società resistente MUTIGNANO CALCIO (6970), dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai